



Comune di Perugia

Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione

**Manutenzione dei corpi idrici superficiali
Indicazioni generali**



Manutenzione dei corpi idrici superficiali – Indicazioni generali.

1. Premessa

Gli studi sui cambiamenti climatici in atto nell'intera area euro-mediterranea, hanno ormai indicato in modo univoco che nei prossimi decenni saremo destinati a sperimentare sempre più spesso condizioni climatiche caratterizzate da un aumento delle temperature a livello globale e da una diminuzione generale della piovosità, accompagnata da precipitazioni atmosferiche concentrate in periodi più brevi ma con maggiore intensità. Tale situazione comporta il verificarsi di fenomeni estremi, rappresentati da periodi di forte siccità e relativa emergenza idrica, alternati a fenomeni piovosi causa di eventi alluvionali. Anche l'Umbria, tra le prime regioni italiane per rischio idrogeologico, ha fatto registrare negli ultimi anni un andamento climatico modificato che ha già causato diverse situazioni di emergenza come le alluvioni del 2005 e del 2012, cui sono seguite numerose frane ed allagamenti, con ingenti danni ad infrastrutture, attività produttive ed abitazioni e, soprattutto, con gravi effetti sul reticolo idrografico e sulle opere idrauliche. I diffusi dissesti conseguenti a tali eventi hanno comportato il ricorso a misure di emergenza ed ha imposto una maggiore attenzione sulla gestione del territorio ed, in particolare, dei corsi d'acqua, tesa a ridurre il rischio idraulico, prevenire i danni all'ambiente e mantenere gli equilibri naturali. Una manutenzione corretta, infatti, della rete idrografica, che assicuri la capacità della stessa di assorbire ingenti carichi d'acqua, rappresenta infatti l'unico strumento in grado di garantire il regolare deflusso delle acque superficiali e di limitare potenziali danni anche in caso di eventi meteorologici eccezionali.

Attraverso un'analisi dei dati raccolti negli ultimi anni, la Regione Umbria ha individuato tra i principali interventi da eseguire per il ripristino della funzionalità idraulica del reticolo idrografico superficiale, quello relativo alla rimozione delle alberature cadute nell'alveo attivo ed il taglio selettivo di quelle seccaginoso, malate o spiombanti in alveo con inclinazione superiore al 50% rispetto alla verticalità di crescita. Tali indicazioni sono state recepite dalla D.G.R. 719 del 02.07.2013 con la quale la Regione Umbria ha emanato un apposito atto di indirizzo, finalizzato alla semplificazione amministrativa degli interventi di manutenzione della vegetazione ripariale necessari alla mitigazione del rischio idraulico.


Con il presente documento, rivolto non solo ai tecnici ma anche a tutti i cittadini ed in particolare ai proprietari dei fondi su cui insistono fossi e scoli, si intendono fornire, senza pretesa di esaustività vista la complessità della materia trattata, le principali indicazioni tecniche in merito

alla manutenzione dei corpi idrici superficiali nonché le informazioni relative agli adempimenti amministrativi da porre in essere per eseguire gli interventi necessari.


2. Manutenzione corpi idrici superficiali - Tipologia degli interventi

I corpi idrici superficiali, ai fini della classificazione, sono suddivisi in pubblici (demanio) e privati: sono corsi d'acqua pubblici quelli catastalmente contraddistinti con una doppia linea continua mentre sono privati tutti gli altri. Di seguito viene riportata la rappresentazione cartografica, su base catastale, dei due casi:

Rappresentazione cartografica di un fosso pubblico (demanio) definito da una doppia riga continua.



Rappresentazione cartografica di un fosso privato definito da una doppia riga tratteggiata.



Tale classificazione comporta diverse competenze in ordine alle responsabilità degli interventi da eseguire sulla rete idrografica.

In base a quanto stabilito dalla normativa vigente, gli interventi di manutenzione dei fossi sono a carico dei proprietari frontisti (R.D. n. 523/1904 art. 12 e art. n. 915, 916 e 917 del Codice Civile) e si distinguono in:

Manutenzione ordinaria e Manutenzione Straordinaria.

Sono interventi di Manutenzione Ordinaria:

- il taglio e la rimozione di alberi ed arbusti presenti all'interno dell'alveo (letto e sponde) che possano costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possano essere particolarmente esposti alla fluitazione in caso di piena.

Sono interventi di Manutenzione Straordinaria:

► il ripristino della sezione idraulica dell'alveo attraverso:

1. rimozione dei depositi di materiale alluvionale (es. accumuli di piena in alveo);
2. rimozione dei depositi di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
3. sistemazione dei fenomeni erosivi spondali (es. materiale franato in alveo);
4. sistemazione o realizzazione di opere di difesa idraulica (es. argini, scogliere, briglie, ecc.);

► il ripristino del regolare deflusso idrico nei tratti condizionati da opere presenti all'interno delle stesse (tratti intubati ecc.) o dove insistono opere idrauliche (scogliere, briglie, ecc.).

3. Adempimenti tecnico amministrativi per l'esecuzione delle opere di manutenzione dei corpi idrici di proprietà pubblica (demanio)

Manutenzione ordinaria:

Gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria devono essere autorizzati dall'Autorità Idraulica competente (al momento Provincia di Perugia). Le operazioni effettuate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale non necessitano di titoli abilitativi e non devono essere sottoposte all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, neanche nella forma semplificata definita dal D.P.R. n. 139/2010, come stabilito dalla DGR 719/2013.

Nel caso in cui all'interno dell'alveo siano presenti esemplari arborei appartenenti alle specie protette riportate nell'apposito elenco allegato al Regolamento Regionale n. 11/2012, è necessario distinguere se la pianta è solo tutelata, ovvero con diametro misurato a petto d'uomo inferiore o uguale a cm. 40, o se la stessa è tutelata e censita, ovvero con diametro misurato a petto d'uomo superiore a cm. 40.

Nel primo caso la pianta può essere abbattuta senza alcuna autorizzazione; nel secondo caso gli interventi di taglio dovranno essere autorizzati dal Comune di Perugia – U. O. Edilizia Scolastica-Verde e Sport per interventi ricadenti in aree urbane o dalla Comunità Montana per interventi ricadenti in zone agricole, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Si ribadisce che, essendo il corso d'acqua appartenente al pubblico demanio, tutti gli interventi di taglio di

vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere autorizzati dall'Autorità Idraulica competente, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

Nel caso in cui la vegetazione presente all'interno dell'alveo sia riconducibile alla definizione di bosco ai sensi della L.R. 28/2001, gli interventi di taglio dovranno essere autorizzati dal Comune di Perugia – U. O. Servizi Sportivi e Aree Verdi per interventi ricadenti in aree urbane o dalla Comunità Montana per interventi ricadenti in zone agricole, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

In ogni caso, per gli interventi di taglio di alberi ed arbusti è fatto assoluto divieto allo sradicamento o all'abbruciamento delle ceppaie.

Manutenzione straordinaria:

Gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria devono essere autorizzati dall'Autorità Idraulica competente. Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria è necessario acquisire altresì uno specifico titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Perugia; qualora l'intervento ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, è inoltre necessario acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, eventualmente nella forma semplificata definita dal D.P.R. n. 139/2010 nel caso di interventi di lieve entità.

Ricadono in questa fattispecie anche le operazioni di riprofilatura/risagomatura interna dell'alveo con rimozione di terreno accumulato in eccesso; in questo caso debbono essere applicate le procedure inerenti i "materiali da scavo", di seguito definite.

Per quanto attiene l'abbattimento di piante protette si dovranno seguire le procedure descritte per gli interventi di manutenzione ordinaria.

4. Adempimenti tecnico amministrativi per l'esecuzione delle opere di manutenzione dei corpi idrici di proprietà privata

Manutenzione ordinaria:

La realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale non necessita di titoli abilitativi e non deve essere sottoposta all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 neanche nella forma semplificata definita dal D.P.R. n. 139/2010, come stabilito dalla DGR 719/2013.

Nel caso in cui all'interno dell'alveo siano presenti esemplari arborei appartenenti alle specie protette riportate nell'apposito elenco allegato al Regolamento Regionale n. 11/2012, è necessario distinguere se la pianta è solo tutelata, ovvero con diametro misurato a petto d'uomo inferiore o uguale a cm. 40, o se la stessa è tutelata e censita, ovvero con diametro misurato a petto d'uomo

superiore a cm. 40. Nel primo caso la pianta può essere abbattuta senza alcuna autorizzazione; nel secondo caso gli interventi di taglio dovranno essere autorizzati dal Comune di Perugia – U. O. Servizi Sportivi e Aree Verdi per interventi ricadenti in aree urbane o dalla Comunità Montana per interventi ricadenti in zone agricole, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

Nel caso in cui la vegetazione presente all'interno dell'alveo sia riconducibile alla definizione di bosco ai sensi della L.R. 28/2001, gli interventi di taglio dovranno essere autorizzati dal Comune di Perugia – U. O. Servizi Sportivi e Aree Verdi per interventi ricadenti in aree urbane o dalla Comunità Montana per interventi ricadenti in zone agricole, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

In ogni caso, per gli interventi di taglio di alberi ed arbusti è fatto assoluto divieto allo sradicamento o all'abbruciamento delle ceppaie.

Manutenzione straordinaria:

Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria è necessario acquisire uno specifico titolo abilitativo; qualora l'intervento ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale è inoltre necessario acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, eventualmente nella forma semplificata definita dal D.P.R. n. 139/2010 nel caso di interventi di lieve entità.

Ricadono in questa fattispecie anche le operazioni di riprofilatura/risagomatura interna dell'alveo con rimozione di terreno accumulato in eccesso; in questo caso debbono essere applicate le procedure inerenti i "materiali da scavo", di seguito definite.

Per quanto attiene l'abbattimento di piante protette si dovranno seguire le procedure descritte per gli interventi di manutenzione ordinaria.

5. Materiali da scavo

Nel caso di scavi effettuati negli alvei, sia nei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua per tutte le opere non soggette a V.I.A. e A.I.A., i relativi materiali, qualora assimilabili ai materiali da scavo, possono essere riutilizzati se non contaminati e qualora costituiti da suolo e sottosuolo, con eventuale presenza dei seguenti materiali di riporto frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20% (materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci).

Nel caso di **riutilizzo nello stesso sito** il proponente (o il produttore) deve verificare che trattasi di suolo non contaminato e altro materiale da riutilizzarsi allo stato naturale; qualora si rilevino matrici ambientali di riporto le stesse devono essere sottoposte a test di cessione per escludere

rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel caso di attività soggetta a titolo abilitativo, occorre allegare apposita attestazione tecnica.

Nel caso di **riutilizzo dei materiali da scavo in altro sito** già autorizzato al ricevimento degli stessi, tali materiali non devono essere contaminati; in tal caso il proponente (o il produttore) deve presentare apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (D.P.R. 445/2000) all'A.R.P.A. e al Comune. In caso di eventuali variazioni e, comunque, al completamento del riutilizzo occorrerà darne comunicazione alle autorità competenti di cui sopra.

Per opere sottoposte a V.I.A. o A.I.A. occorre l'approvazione del Piano di Utilizzo dei materiali da scavo. In tutti i casi nei quali non ricorrano i requisiti sopra descritti i materiali scavati sono rifiuti e devono essere smaltiti o recuperati come tali.

Riferimenti normativi:

D.M. 05/02/1998 – Test di cessione;

D.lgs. 152/2006 - artt. 183,184/ter (rifiuti) - art. 184 bis (riutilizzo su altro sito) - art. 185 (riutilizzo in sito);

D.M. 161/2012 – art. 1 (definizioni generali) – tutto il decreto (opere sottoposte a V.I.A. o A.I.A.)

L. 98/2013 – art. 41 (riutilizzo in sito); art. 41 bis (riutilizzo su altro sito)

6. Manutenzione corpi idrici superficiali - Normativa di riferimento

► R.D. n. 523/1904 “Testo Unico sulle opere idrauliche” - Art. 12

“Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio. *(comma così modificato dall'art. 3 della legge n. 774 del 1911).*

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21. “

► **Codice Civile**

Art. 915 - Riparazione di sponde e argini

I. Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.

II. Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916 - Rimozione degli ingombri

I. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917 - Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

I. Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

II. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

► **D.P.R. 14 aprile 1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica"**

Art. 1 - Finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica e forestale

2. Gli interventi devono avere, altresì, finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. Devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua, riducendo, per quanto possibile, l'uso dei mezzi meccanici.

► **D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 " Norme in materia ambientale"**

Art. 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

“..... le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità...”

► **L.R. 19 novembre 2001 n. 28 "Testo unico per le foreste" e relativo "Regolamento di attuazione" 17 dicembre 2002, n. 7 modificato ed integrato con il R.R. 11/2012)**

► **T.U.N.A. – Testo Unico Norme di Attuazione del PRG**

Art. 141 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei fiumi e aree a rischio idraulico

“- è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie;

- sono ammessi gli interventi necessari alla regimazione dei corpi idrici....”

Art. 143 Disposizioni per la salvaguardia ed il potenziamento degli elementi naturali

“E’ vietata l’esecuzione di intubamenti di qualsiasi corso d’acqua, anche se attribuibile alla proprietà privata, tranne che per motivi di pubblica utilità.”

► Si richiama infine quanto riportato nell’**Ordinanza Dirigenziale Comunale n. 1366 del 22.11.2011** con oggetto “Manutenzione opere pertinenziali stradali e reticolo idraulico secondario di competenza dei proprietari dei suoli agricoli ed urbanizzati privati”

7. Modulistica e indirizzi Internet

Provincia di Perugia

Domanda di autorizzazione ai fini idraulici/Domanda di autorizzazione al taglio piante su aree demaniali:

- Sito Provincia di Perugia/Guide tematiche/Ambiente e territorio/Acqua/Fiumi/Modulistica

Comune di Perugia

Domanda di autorizzazione per abbattimento/potatura alberature :

- Sito del comune di Perugia/servizi on line/modulistica/Ambiente/Modulistica

Materiali da scavo: contattare ARPA Umbria

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Perugia – Area Ambiente Smart City e Innovazione ai seguenti numeri telefonici

- *Dr. Chiesa Roberto* *075 5774489*
- *Dr.ssa Antonini Guendalina* *075 5774107*
- *Geom. Fusini Oliviero* *075 5774407*